Documento allegato al protocollo 2549 del 2022 Direzione della Comunicazione Istituzionale

Pubblicato il 30/05/2022

N. 04278/2022 REG.PROV.PRES.
N. 03953/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Domenico Campanile, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 6 febbraio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale "per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017" con la seguente motivazione "Marcata coartazione affettiva in soggetto con tratti narcisistici di personalità a rilevanza clinica" ai sensi dell'art. 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 15 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e succ. modif. ed integr.";

- dell'art. 14 del bando con il quale sono stati indetti i "Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017" che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso;

-della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici, datata 07 dicembre 2017, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo nella parte in cui prevede che "Il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato" (pag.12).;

- del bando con cui sono stati indetti i "Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017";

-della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 893 posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione ai sensi dell'art.1, primo comma, lett. a) del bando, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 15 del bando in oggetto o in subordine ordinando la verificazione ex artt. 16 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAMPANILE DOMENICO il 5\7\2018:

PER L'ANNULLAMENTO

-Della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori pubblicata in data 29 maggio 2018 afferente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017;

NONCHE' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

E PRECISAMENTE -del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 6 febbraio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale “per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I.-4^ Serie Speciale “Concorsi Ed Esami” del 26 maggio 2017” con la seguente motivazione “Marcata coartazione affettiva in soggetto con tratti narcisistici della personalità a rilevanza clinica” ai sensi dell'art. 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 15 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e succ. modif. ed integr.”;

- dell'art. 14 del bando con il quale sono stati indetti i “Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale “Concorsi Ed Esami” del 26 maggio 2017” che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso;
-della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici, datata 07 dicembre 2017, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo nella parte in cui prevede che “Il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato” (pag.12).;
- del bando con cui sono stati indetti i “-Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale “Concorsi Ed Esami” del 26 maggio 2017”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 CPA
dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 15 del bando in oggetto o in subordine ordinando la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia ritualmente notificato e depositato da parte ricorrente il 18 maggio 2022;
Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co.

3 del cit. art. 84;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2022.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.